

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 07 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02) DETERMINA A CONTRARRE – periodo 12 mesi anno 2021-2022

Premesso quanto segue:

che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio

che, il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma, in capo al Consorzio, la competenza, in ordine al servizio in oggetto;

che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 24/02, si basa sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta si occupa della gestione dei centri di raccolta siti nei Comuni facenti parte del C.E.C.;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta, nell'ambito delle proprie competenze, si occupa, della raccolta differenziata dei rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02);

che il servizio prevede il servizio di caricamento, trasporto e recupero/riciclaggio di rifiuti ed imballaggi in vetro raccolti in maniera differenziata presso i centri di raccolta o presso utenze selezionate indicate dal C.E.C.

che trattasi altresì di vendita di rifiuti in vetro che dovranno essere prelevati dalla ditta affidataria del servizio presso i 14 Centri di raccolta disposti nel territorio del CEC per il quali la ditta dovrà corrispondere al Consorzio l'importo offerto moltiplicato per le effettive tonnellate di materiale raccolto;

che negli ultimi anni il mercato del vetro ha subito delle forti ripercussioni ed attualmente sono in corso le trattative tra l'Ance ed il Coreve per il rinnovo delle convenzioni ormai scadute;

Che è richiesta l'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI-C del Codice per gli appalti pubblici di servizi;

che per le imprese che gestiscono impianti in quanto proprietari sarà obbligo presentare l'Autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto oggetto della gara;

che per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione sarà obbligo presentare idonea documentazione attestante il titolo alla gestione dell'impianto (contratto, convenzione, specifica autorizzazione) nonché copia conforme all'originale dell'Autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto oggetto della gara;

che è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), relativamente alla categoria 1 classe b ovvero categoria 4 d o superiori;

che il servizio avrà la durata di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla data di effettivo avvio del servizio;

L'articolo 23 – comma 14 – del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei Contratti pubblici*» [in seguito "Codice"] prevede che l'acquisizione di servizi o forniture sia preceduta da una progettazione « ... articolata di regola in un unico livello...» che «...contiene¹:

- a. *La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;*
- b. *Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 – comma 3 – del decreto legislativo n. 81 del 2008;*
- c. *Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- d. *Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;*
- e. *Il capitale speciale di appalto, descrittivo e prestazionale...».*

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte di questo Consorzio il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02)», per un importo a favore della stazione appaltante di € 7.222,00 € di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;

Per la realizzazione del progetto è indispensabile fare ricorso al mercato, individuando prioritariamente l'operatore economico cui affidare il predetto servizio.

L'articolo 32 — comma 2 — del Codice, stabilisce che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*».

Per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» che al comma 1 testualmente recita: «*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a. *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base...».*

¹ Articolo 23 – comma 15 – del Codice



Visto il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02)», predisposto da parte dei dipendenti dell'ente;

ritenuto opportuno definire la procedura a evidenza pubblica necessaria per l'individuazione dell'impresa cui affidare l'appalto in oggetto;

visto il capitolato speciale di appalto che disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento delle stesse;

L'affidamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sarà gestito con individuazione del soggetto mediante pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica dell'ente <https://consorzioecologicocuneese.traspare.com/> come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il capitolato speciale di appalto che disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento delle stesse;

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare in appalto;

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi inerenti l'intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificata dalla Legge n. 94 del 06 luglio 2012;

Valutata l'opportunità, in relazione alla tipologia dell'intervento, all'importo contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di offerta formulata da operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura,

Sottolineato che la procedura di scelta del contraente, come sopra individuata, risulta coerente con i principi delineati dall'articolo 30 — comma 1 — del Codice che recita testualmente: «L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza...»;

Richiamate le linee guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, che al punto 3.7 impongono alle stazioni appaltanti, in aderenza al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti sancito dall'articolo 36, comma 1, del Codice, un onere motivazionale particolarmente stringente qualora intendano reinvitare il contraente uscente;

che sussistono le condizioni indicate dall'ANAC per consentire la partecipazione dell'operatore economico uscente e degli operatori precedentemente invitati nel precedente appalto a questa procedura, in quanto:

1. la stazione appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
2. il mercato di riferimento, per la tipologia e le caratteristiche del servizio che si intende acquisire, è particolarmente limitato e non esprime una consistenza tale da permettere l'esclusione degli operatori già invitati nella precedente procedura concorsuale e quello attualmente aggiudicatario senza un possibile danno per l'amministrazione appaltante;
3. l'amministrazione è pienamente soddisfatta dell'attività svolta dall'operatore economico uscente in ordine all'esecuzione al contratto, sia sotto il profilo dell'integrale rispetto delle clausole di capitolato e particolarmente del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, senza incorrere in penali, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni assicurata e il risultato conseguito. L'impresa in questione ha inoltre fornito ampie garanzie di affidabilità economico-finanziaria e di idoneità ad assicurare le prestazioni oggetto dell'appalto con il livello economico e qualitativo atteso;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. N° 50/2016;

Evidenziata l'opportunità di appaltare il servizio in oggetto come lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

Sottolineato che nel capitolato speciale di appalto, inerente il servizio in questione, è inserito il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali e che tale documento verrà allegato, per fare parte integrante e sostanziale, al contratto di appalto;

Dato atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi».

DETERMINA

1. di approvare il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02)», predisposto da questo ente ai sensi dell'articolo 23,

comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si compone dei seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- Calcolo dell'introito a favore della stazione appaltante con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a rialzo;
- Prospetto economico degli oneri;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

documenti tutti depositati agli atti presso il CEC

1. di dare atto che il servizio comporta un introito complessivo a favore della stazione appaltante quantificata in € 7.222,00 € di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a rialzo, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;
2. di provvedere mediante ricorso al mercato — alla realizzazione del servizio, secondo il progetto come sopra approvato;
3. di appaltare il servizio in oggetto mediante lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate;
4. di affidare il servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
5. di consentire, per le motivazioni illustrate in premessa, la partecipazione alla gara in oggetto degli operatori economici invitati nel precedente appalto, compreso l'operatore economico uscente;
6. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:

Oggetto del contratto²	Affidamento servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in vetro (codici C.E.R. 15.01.07 e 20.01.02))
Fine da perseguire³	recupero dei rifiuti ed imballaggi in vetro
Forma del contratto⁴	Scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri.

² Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

³ Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

⁴ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata autenticata, scambio di lettere]

<p>Clausole ritenute essenziali⁵</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'importo a favore della stazione appaltante è fissato in € 7.222,00 € di cui € 150,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice dei contratti pubblici, oltre all'iva nella misura di legge. 2. Durata del contratto: 1 anno. 3. Clausole particolari e specifiche del contratto: vedi capitolato speciale di appalto. 4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 5. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
--	--

⁵ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]

	<p>Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.</p> <p>6. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del 163 decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i. «<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio Ecologico Cuneese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.</p> <p>L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.</p> <p>7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.</p>
<p>Modalità di scelta del contraente⁶</p>	<p>L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai sensi 95 — comma 4, lettera b) — del Codice.</p> <p>L'indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui il Consorzio non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.</p> <p>Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.⁷</p> <p>Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.</p> <p>Ciascun concorrente può presentare una sola offerta L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine⁸.</p>

⁶ Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»

⁷ Articolo 95, comma 12, del Codice.

⁸ Articolo 32, comma 4, del Codice

	L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico- professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.
--	---

7. di svolgere la procedura di acquisizione di cui sopra attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016
8. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] è il sottoscritto, Responsabile Tecnico del Consorzio Ecologico Cuneese e lo stesso è anche direttore dell'esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Simona Testa
Firmato digitalmente